



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^A CIVILE

in composizione collegiale nelle persone di

Dott.ssa Maria Casaregola Presidente

Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere

Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale,
promossa

da

S.p.A. (C.F.:), in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. _____

presso il cui indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;

APPELLANTE

contro

N **R** (C.F.:), rappresentata e difesa
dall'Avv. _____ (C.F.: _____)

presso il cui studio, in _____, alla Via
_____, è elettivamente domiciliata;

APPELLATA

avverso





l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 26.11.2019, resa dal G.U. del Tribunale di Benevento in epilogo al giudizio n. 2416/2017 R.G.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. E' impugnata, con atto notificato il 18.12.2019, l'ordinanza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Benevento, adito dalla odierna appellata, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la nullità, per usurarietà, del tasso concordato al momento della stipula del mutuo fondiario del 14.03.2002, con conseguenziale condanna della Banca alla restituzione di una somma di poco inferiore a 180.000,00 euro, a titolo di ripetizione di interessi e spese.

2. Le ragioni, che hanno condotto il Tribunale a simile pronuncia, risiedono, in estrema sintesi, nella incidenza dell'onere assicurativo sul tasso convenuto e che sommato a quest'ultimo, avrebbe fatto lievitare l'originario tasso all'8,78%, superiore dello 0,52% rispetto al tasso soglia del periodo di riferimento e pari all'8,26%.

3. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, l'appellante denuncia: erronea disapplicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia, vigenti alla data di accensione del mutuo e che escludevano dal calcolo del tasso soglia gli oneri assicurativi (primo motivo); erronea inclusione del costo assicurativo nel concetto di spesa di cui all'art. 644 c.p. (secondo motivo); erroneo cumulo tra tasso pattuito e tasso di cui all'onere assicurativo, calcolato sul valore totale del premio (pari ad oltre 26 mila euro) e non già su base annua, sulla scorta del rateo annuale (di poco inferiore a mille euro), per come affermato dallo stesso CTU, che ha qualificato l'onere assicurativo, come periodico, escludendo l'usura (terzo motivo).

3.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado.



3.2. Accolta l'istanza di inibitoria, all'udienza del 03.05.2023, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

4. Il primo ed il secondo motivo di gravame, da trattare – per ragioni di connessione - unitariamente, sono infondati.

4.1. I profili di censura veicolati con i primi due motivi di gravame, investono la *vexata quaestio* relativa all'incidenza degli oneri assicurativi sul tasso, ai fini della valutazione dell'usura, anche laddove le Istruzioni della Banca d'Italia, come nel caso di specie (trattandosi di mutuo stipulato nel 2002), escludevano siffatta voce di costo dal tasso soglia.

4.2. Il Collegio, in linea con la giurisprudenza di legittimità, non può che dissentire dalle tesi propugnate dall'appellante.

La Suprema Corte, anche a SS. UU., ha posto fondamentale rilievo al fatto che la normativa di divieto di rapporti usurari, così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108/1996, art. 1, consideri rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, puntualizzando che detto carattere "onnicomprensivo" per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale che per quella civile del fenomeno usurario.

L'art. 644, comma 5, c.p. dispone che *"per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per interessi e tasse, collegate all'erogazione del credito"*.

E' sempre la Suprema Corte ad affermare che, in presenza di un costo connesso – quale quello della polizza assicurativa, stipulata in vista



del finanziamento – *“non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi”* (Cass. n. 3025/2022), posto che, come chiarito da SS. UU. n. 16303/2018, *“la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen., dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare”,* mentre *“la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli”*.

Lo stesso principio di non vincolatività del Giudice al contenuto della normativa secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica è stato, dalle SS. UU., affermato, come noto, con riferimento agli interessi moratori (SS. UU. n. 19597/2020), occasione in cui la Suprema Corte ha sancito che, anche se nei DD. MM. sino al D.M. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal D.M. del 25 marzo 2003) *“in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino*



alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato".

Identico ragionamento - venendo al caso di specie – la Corte di legittimità ha svolto in riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, pertanto, non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (Cass. n. 3025/2022, cit.).

5. Differenti considerazioni, rispetto a quelle operate dal Tribunale, devono essere, invece, fatte in ordine al terzo motivo di gravame, non tanto con riferimento alla incidenza annua (per come sostenuto dalla appellante) o complessiva (per come affermato dal Tribunale) dell'onere assicurativo, quanto alla omogeneità dei dati comparativi (tasso effettivo e tasso soglia).

5.1. Mette conto, infatti, rilevare che il principio di omogeneità o simmetria è stato originariamente espresso dalla richiamata pronuncia, a SS. UU., n. 16303/2018, con la quale, in linea generale, *"Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la <CMS soglia>, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predette legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo*



della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il < margine > degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".


La necessità di effettuare le verifiche in ossequio al principio di simmetria, peraltro, è stata successivamente riaffermata dalle stesse SS. UU., nella successiva sentenza n. 19597/2020: *"L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali"*.

5.2. Di conseguenza, non può di certo ritenersi rispettosa del principio di "omogeneità e simmetria" la comparazione tra il tasso effettivo, comprensivo dell'onere assicurativo, con il tasso soglia che quell'onere non prevedeva.

Come pure, viziata da radicale contraddittorietà è l'argomentazione del Tribunale, che, da un lato, ha dichiaratamente disapplicato le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipula del mutuo, per poi assumere a termine di paragone i tassi soglia, frutto delle stesse Istruzioni ritenute illegittime.

Il confronto effettuato, infatti, non pare corretto, poiché la soglia di usura considerata (vigente in epoca precedente all'emanazione delle Istruzioni di Banca d'Italia del 2009) non tiene conto degli effetti finanziari connessi all'inclusione dell'assicurazione nella formula di calcolo del tasso effettivo.

In tale circostanza, quindi, non risulta rispettato il principio di omogeneità/simmetria, ma solo quello di onnicomprensività.





Per ovviare a tale criticità, sarebbe stato doveroso considerare lo scostamento del TEGM per effetto dell'imputazione dei costi assicurativi, per poi assumere detto dato a termine di paragone con quello pattuito tra le parti in causa.

Siffatto *modus operandi* avrebbe di certo azzerato la (marginale) differenza, dello 0,52%, rilevata dal CTU, anche considerando il costo complessivo dell'onere assicurativo, in luogo di quello periodico propugnato dall'appellante e ritenuto, peraltro, più corretto dallo stesso CTU.

5.3. A voler tacere in ordine ai criteri dettati dalle SS. UU., nelle più volte richiamate pronunce del 2018 e del 2020, per la sommatoria sia della c.m.s. che della mora, da operarsi in termini differenziali e non già assoluti, fermo restando che il prezzo del mutuo (interesse), se legittimo, va sempre preservato, anche nell'ipotesi in cui quello moratorio dovesse risultare usurario (SS. UU. n. 19597/2020).

6. L'appello è, dunque, accolto, con conseguenziale rigetto della domanda originaria spiegata dalla N[] .

7. L'esito alterno della lite, la complessità della materia trattata ed i rilievi officiosi che hanno condotto la Corte all'accoglimento del gravame giustificano la compensazione integrale *inter partes* delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 18.12.2019, da [] S.p.A. nei confronti di N[] R[], avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 26.11.2019, resa dal G.U. del Tribunale di Benevento in epilogo al giudizio n. [] R.G., così provvede:



- disattesi i primi due motivi di gravame, in accoglimento del terzo ed in riforma integrale della impugnata ordinanza, rigetta la domanda avanzata da N[] R[] in danno di [] S.p.A.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.09.2023.

Il Giudice Ausiliario Est. 

La Presidente

Dott. Fernando Amoroso

Dott.ssa Maria Casaregola